

Invio mezzo PEC

**Settore progettazione e Direzione
lavori**TIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML**Oggetto:** Denuncia lavori per interventi di edilizia libera.

Si riscontra alla nota di pari oggetto, acquisita agli atti con Prot. _____, inerente la richiesta di chiarimenti in merito alla necessità o meno, per interventi di edilizia libera che si configurino come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRiPI), di allegare alla denuncia dei lavori di cui al Modulo Unificato Regionale "MUR A.14/D.8 - Denuncia dei Lavori", la documentazione prevista dall'art. 65 comma 3 del D.P.R. 380/2001, con le osservazioni di seguito riportate.

L'art. 65 sopra richiamato, prevede che la denuncia dei lavori:

- "sia obbligatoria per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio" (comma 1);
- alla denuncia devono essere allegati (comma 3):
 - "il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione";
 - "una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione";

Con la DGR 1814 del 2020¹ viene confermato:

- il rinvio alla DGR 2272 del 2016 per l'individuazione degli IPRiPI,
- che la documentazione necessaria per dimostrare che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità (con diversi livelli di adempimenti in ragione del codice L0, L1 o L2 assegnato al singolo intervento), secondo quanto specificato dal paragrafo 3 dell'allegato 1 alla DGR 2272/2016 costituisce parte integrante degli elaborati progettuali del titolo edilizio. *Nel caso di attività edilizia totalmente liberalizzata, di cui all'art.7, comma 1, della L.R. n.15 del 2013 (cioè*

¹ DGR 1814 del 07/12/2020 "Atto di indirizzo recante "L'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle Linee Guida approvate con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020".

gli interventi non soggetti a CILA, SCIA o PdC) tale documentazione deve essere predisposta prima dei lavori e conservata dagli interessati in vista di eventuali verifiche. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 65 del DPR 380 del 2001.

Con il parere n. 176² (del 12 novembre 2020) del Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica viene chiarito che "sono oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/2001 tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore **inclusi** gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, e gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (IPRiPI)".

Per quanto sopra riportato, si conferma che per anche per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ancorché si tratti di attività edilizia libera, la documentazione da allegare alla denuncia di deposito prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001, deve soddisfare quanto specificato al comma 3 del medesimo articolo.

Cordiali saluti.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7-3-2005 n.82 che la presente copia cartacea composta di n. _____ facciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, BOLOGNA Data, _____

Firma

MV/VP

ing. Sergio Monti
documento firmato digitalmente

² "Parere in merito agli adempimenti di denuncia e collaudo di opere classificabili come IPRiPI e di interventi su costruzioni esistenti classificabili come riparazione o intervento locale, alla luce della nuova disciplina di cui al DPR 380/2001 e s.m.i. (rif. prot. int. n. 176" disponibile al link <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/1r-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/pareri-interpretativi-cts#autotoc-item-autotoc-0>